(N. 291)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MAGRÌ, MOLINARI, ASARO, CARISTIA, SANMARTINO, SAVARINO, GRAMMATICO, CONDORELLI, RUSSO, NASI, FIORE** e **PRESTISIMONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1953

Provvidenze a favore delle zone danneggiate dalle alluvioni dei mesi di agosto e di ottobre nelle provincie siciliane.

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora una volta le provincie di Sicilia, già colpite dall'alluvione nell'agosto scorso, sono state duramente provate dai furori meteorologici nell'inclemente inizio di questo autunno. Il nubifragio, che con le note disastrose conseguenze si è abbattato sulle provincie calabresi, non ha risparmiato le vicine provincie siciliane, esercitando anche su di esse, con intensità fortunatamente più attenuata, ma in assai più vasta estensione, il suo impeto distruttore. Vaste zone coltivate sono state allagate sia nell'agosto sia nell'ottobre dallo straripamento dei torrenti e dei fiumi e le culture sono state danneggiate o distrutte; strade, ponti e altre opere pubbliche hanno riportato danni di notevole entità; centinaia di civili abitazioni sono crollate o sono state danneggiate in modo tale da essere assolutamente inabitabili; nè sono mancate, se pure fortunatamente in numero assai limitato, le vittime umane.

Nella sola città di Catania circa un migliaio di persone sono rimaste senza tetto e sono ricoverate in alberghi o in altri locali a pubbliche spese. Nel comune di Raddusa (provincia di Catania) l'alluvione ha determinato un pericoloso smottamento di terreno che, distrutte le briglie di sostegno di un terrapieno, minaccia gravemente il quartiere Ciffi, in cui già si sono verificati numerosi crolli.

I danni alle opere pubbliche segnalati dalle varie provincie superano i 4 miliardi di lire. Ancora più ingenti sono i danni subìti dalla agricoltura: a Catania la superficie colpita fu nell'agosto di ha. 1.200 e nell'ottobre di ettari 1.000, interessando, oltre al Comune capoluogo, anche i comuni di Caltagirone, Licodia Eubea, Grammichele, Vizzini ed altri per un ammontare di quasi 2 miliardi; nella provincia di Ragusa danni diffusi su tutto il territorio per circa lire 400.000.000; nella provincia di Caltanissetta danni per oltre un miliardo nei comuni di Gela, Mazzarino, Butera, Sutera Mussomeli, Campofranco ecc.; nella provincia di Siracusa danni per circa lire 150.000.000 interessanti i comuni di Noto, Siracusa, Augusta, Melilli, Lentini, Francofonte; nella pro-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

vincia di Enna danni specialmente nel territorio di Centuripe; nella provincia di Trapani, oltre a notevoli danni agli abitati e alle opere pubbliche, l'alluvione ha prodotto vaste distruzioni alle campagne compromettendo le stesse possibilità di coltivazioni future, specialmente nei comuni di Trapani, Paceco. Erice, Marsale, Mazzara e Salemi; nella provincia di Agrigento sono state colpite particolarmente le zone litoranee.

Si può calcolare in base alle segnalazioni avute che oltre il 50 per cento dei danni sopra segnalati si riferisca agli impianti e alle opere fondiarie.

Ancora una volta dunque è opportuno che la solidarietà nazionale si faccia sentire nei confronti di queste come delle altre provincie italiane che hanno riportato danni dalla furia degli elementi.

Ci permettiamo quindi di raccomandare alla vostra approvazione, onorevoli Colleghi, il seguente disegno di legge che tende a rendere ancora operanti nei confronti delle provincie danneggiate le disposizioni delle leggi n. 3 e n. 9 del 10 gennaio 1952, con adeguati stanziamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 compresi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951, sono estese alle zone delle provincie siciliane disastrate dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno del 1953.

È autorizzata all'uopo la spesa di lire 3 miliardi.

Art. 2.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 13 compresi, della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dall'estate e autunno 1951 e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località delle provincie siciliane danneggiate dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Il limite di somma stabilito dall'articolo 6 della citata legge è fissato in lire 1 miliardo.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è fissato al 31 dicembre 1954.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte col provento della sovraimposta del 5 per cento proposta dal Governo per i danni derivanti da alluvioni.